

## Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori



**06/05/2013** - I professionisti in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea conseguite in una delle classi indicate nell'art. 98, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), e quelli in possesso di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, per poter svolgere il ruolo di **coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori** devono possedere attestazione da parte di un datore di lavoro che documenti l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni, così come definite dall'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL.

Lo ha affermato l'interpello n. 2 del 2 maggio 2013, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito presentato dal **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni".

In particolare, il CNI ha predisposto un elenco di attività lavorative nel settore delle costruzioni, chiedendo se queste soddisfino il requisito previsto dall'art. 98, comma 1. Le attività sono:

1. direttore di cantiere
2. capo cantiere
3. capo squadra
4. direttore dei lavori
5. direttore operativo di cantiere
6. assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere
7. responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche
8. responsabile dei lavori
9. datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che tutte le suddette attività sono coerenti con le finalità normative e, dunque, rispondono al requisito previsto di dovere comprovare l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni. In generale, tali attività devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a) del TUSL ovvero "*qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X*".

In particolare, di seguito l'elenco dei lavori edili o di ingegneria edile previsti dall'allegato X al TUSL:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

di **Ilenia Cicirello**